

OK

Ufficio Tecnico Viabilità

**REGOLAMENTO
COMUNALE DELLE
INSEGNE**

Testo con evidenziato la revisione

barrato frase eliminata

sottolineato frase aggiunta

Ufficio Tecnico VIABILITÀ

data ottobre '00 note _____

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE INSEGNE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e successive modifiche e Regolamento edilizio.

Art. 2

Definizioni

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le “ insegne di esercizio, le preinsegne, le sorgenti luminose, manifesti ecc.”, così come definiti dall’art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Sono considerati impianti bifacciali quelli con spessore non superiore a cm 20, la cui superficie, per gli effetti del successivo art. 7, sarà considerata per una sola facciata.

Con il termine di: “**impianti in aderenza al fabbricato** “ si intendono gli **impianti posti in aderenza all’edificio con tutta la loro superficie, con spessore non superiore a cm 15, anche se applicati a coperture protettive leggere autorizzate dal Regolamento Edilizio, sono esclusi le insegne e preinsegne applicate a recinzioni, muri di cinta, muri di sostegno, e a vani contenitori, manufatti per impianti tecnologici.**

Sono considerabili di interesse pubblico gli impianti riferiti alle seguenti attività:

- farmacie
- ospedale
- centri di quartiere
- servizio di guardia medica
- impianti sportivi pubblici
- servizi pubblici in generale
- sale, tabacchi e valori bollati nelle dimensioni e forme stabilite dall’apposita normativa.

Con il termine “**fronte della singola attività**” si intende qualsiasi attività a qualsiasi piano svolta per i suoi fronti rivolti verso spazi pubblici o privati ad uso pubblico le attività svolte su più livelli verranno considerate per un solo piano.

Con il termine “**di suolo pubblico**” si intende un area di proprietà pubblica e/o privata adibita ad uso pubblico , sono altresì comprese tutte le pertinenze stradali.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale fatte salve le particolari disposizioni di cui al successivo art. 9.

Lo stesso non si applica:

a) alle forme di pubblicità eseguite all’interno di edifici o di attività, a condizione che non si arrechi in alcun modo disturbo alla circolazione stradale e che non siano visibili dalla strada.

Art. 4

Autorizzazione

Chiunque intenda installare, o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere apposita autorizzazione al Comune di Coriano - Settore Edilizia Privata -.

Gli interessati dovranno inoltrare specifica domanda presso il competente ufficio su apposita modulistica, corredata da, oltre a quanto previsto da apposito Regolamento Edilizio, quanto di seguito riportato:

a) Planimetria quotata in triplice copia contenente:

- intestazione con l'ubicazione dell'intervento (via, n° civico, ecc.), la firma dell'avente titolo, la firma ed il timbro del progettista abilitato;
- planimetria scala 1:2000 con l'ubicazione dell'impianto individuato su stralcio di mappa catastale o Regionale 1:5000.
- la situazione di fatto e di progetto, in scala 1:100, con in particolare, le distanze da: sede stradale, incroci, sottopassi, ponti, altri impianti pubblicitari, segnaletica stradale, punti di tangenza delle curve e vertice dei raccordi verticali;
- particolari in scala 1:20 o 1:50 a seconda delle dimensioni dell'impianto;

b) Elenco delle precedenti autorizzazioni di insegne già rilasciate per la stessa attività;

c) Fotografie a colori in formato 9 x 15 dello stato di fatto;

d) Relazione descrittiva dettagliata sui materiali, colori, forme, ecc.;

e) Autodichiarazione del tecnico progettista, redatta ai sensi dell'art. 4 della L.4.1.68 n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità, e attestante l'adempimento degli obblighi previsti al 3° comma art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

f) Autodichiarazione del tecnico progettista, redatta ai sensi dell'art. 4 della L. 4.1.68, n° 15, con la quale si attesti la rispondenza degli elaborati grafici allo stato di fatto nonché se il luogo di posa è soggetto a vincoli urbanistici (giardini e ville vincolati, piani paesaggistici, piani particolareggiati, di recupero o di arredo urbano, ecc.);

g) Contenuto del messaggio pubblicitario;

h) Bozzetti di tutti i messaggi e, nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili, anche i tempi di esposizione previsti;

i) Copia della ricevuta di versamento relativa al corrispettivi di cui al successivo art.5;

l) Autodichiarazione redatta ai sensi dell'art.4 della L. 4.1.68 n° 15, con la quale il richiedente si dichiara a conoscenza dei motivi di eventuale revoca dell'autorizzazione e dell'obbligo di rimozione a semplice richiesta degli uffici competenti;

Non sono soggette ad autorizzazione le targhe professionali o equiparabili (qualificazioni alberghiere - logo di interesse pubblico) poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione e contenuto non si configurino come insegna¹ pubblicitaria e comunque con superficie non superiore a mq. 0.20, cumulabili sino a massimo mq. 1.50, nonché le decorazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, motivi ornamentali.

Art. 5

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, sentito il parere dell'ufficio Viabilità.

Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Insieme all'autorizzazione l'Ufficio provvede anche alla consegna dell'apposita targhetta di identificazione riportante il numero di autorizzazione, l'ente e la data di scadenza dell'autorizzazione stessa.

Per il rilascio l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse, i seguenti corrispettivi per:

- a) Deposito cauzionale nel caso di installazione su suolo pubblico.

Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati e disciplinati con atto della Giunta Comunale ed aggiornati ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

L'ufficio preposto, previo eventuale sopralluogo, verifica la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti dimensionali e di distanza previsti dal presente regolamento nonché l'assenza di motivi ostativi al rilascio.

Per i nuovi impianti utilizzanti energia elettrica, ad installazione avvenuta, dovrà essere depositata presso l'ufficio preposto, idonea certificazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 6 dicembre 1990 n° 46 pena la revoca dell'autorizzazione_ (Certificato di regolare esecuzione del tecnico installatore).

L'autorizzazione ha validità per **tre anni** dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 53 - 6° comma - del Reg. Es. C. d. S., ed è rinnovabile a semplice richiesta scritta in bollo indicando gli estremi dell'autorizzazione.

Per le preinsegne l'Ufficio preposto per il rilascio delle autorizzazioni e l'Ufficio Viabilità.

¹Regolamento delle Insegne

Art. 6

Collocazione - ubicazione - distanze

La collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è **ammessa esclusivamente su suolo privato**, nessuna parte dell'impianto sporga su suolo pubblico; nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt.51 e 52 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nonché del presente Regolamento e rispettando i limiti derivanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica e in particolare del Regolamento Edilizio.

Gli impianti pubblicitari potranno essere richiesti anche su terreni di proprietà privata che non siano di pertinenza dell'attività, nel rispetto del presente Regolamento facendo riferimento al fronte di attività ivi esistente resosi disponibile a ospitare l'impianto.

La collocazione di striscioni pubblicitari collocati nei viali da lato a lato deve essere esplicitamente autorizzata in presenza di comprovate ragioni di interesse collettivo.

Su suolo pubblico potrà essere autorizzata la posa di impianti ed altri mezzi pubblicitari di interesse pubblico se espressamente previsti da apposite disposizioni nazionali e comunali.

E' proibita la collocazione di qualsiasi tipo di impianto sugli immobili vincolati ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39.

L'ubicazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato* è ammessa nei limiti previsti dall'art. 51, comma 2, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada.

All'interno del centro abitato, attualmente individuato con delibera di G.C. n° 615 del 02/08/1995 ai sensi dell'art. 4 del nuovo codice della strada limitatamente alle strade di tipo E ed F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art.51 del Reg. Es. C. d. S., purché:

a) nessuna parte dell'impianto sporga su suolo pubblico

b) vengano osservate le seguenti distanze minime:

- mt. 5 da altri impianti e mezzi pubblicitari;
- mt. 5 da segnali stradali;
- mt.10 dalle intersezioni delle carreggiate;
- mt.15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt.50 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- mt.80 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati aderenza ai fabbricati o per le preinsegne autorizzate e rispondenti al successivo articolo 13 .

Art. 7

Superfici e limiti

All'interno dei centri abitati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari potranno essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie complessiva per l'attività:

Fascia 1: 0 - 3,00 mt.

Per gli impianti posti tra 0 e 3,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,25 mq per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di mq. 2,00 per fronti di singole attività.

Fascia 2: 3,01 - 5,00 mt.

Per gli impianti posti tra 3,01 e 5,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,40 mq per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di mq. 2,50 per fronti di singole attività.

Fascia 3: 5,01 - 15,00 mt.

Per gli impianti posti tra 5,01 e 15,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,60 mq per ml. di fronte per ogni singola attività, con un minimo di mq 3,00 per fronti di singole attività.

Fascia 4: oltre 15,001 - 18,00 mt.

Per gli impianti posto ~~oltre~~ tra 15,01 e 18,00 mt. di distanza dal limite della sede stradale, la superficie massima consentita sarà pari a 0,8 mq per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di 6,00 mq.

Fascia 5: 18,01 mt e oltre .

Per gli impianti posti a 18.01 mt e oltre. di distanza dal limite della sede stradale. la superficie massima consentita sarà pari a 0.9 mq per ml. di fronte per ogni singola attività con un minimo di 7.00 mq.

Qualora gli impianti siano collocati a distanza inferiore a mt. 1.50 dalla sede stradale le sue facciate non potranno superare la superficie di mq. 1.50, con esclusione degli impianti in aderenza all'edificio.

Per gli impianti ricadenti nella fasce 1.2.3.4. Ciascun impianto, se posizionato a distanza superiore a mt. 1.50 dalla sede stradale, non potrà superare come superficie nelle sue facciate, il valore che si ottiene moltiplicando la sua distanza dell'impianto della sede stradale per 1,3

(Sup. max = d imp. x 1.3) con esclusione degli impianti in aderenza all'edificio e di quelli di cui al successivi comma.

Per gli impianti ricadenti nella fascia 5 ciascun impianto, se posizionato a distanza superiore a mt. 18.01 dalla sede stradale, non potrà supercare come superficie nelle sue facciate, il valore che si ottiene moltiplicando la sua distanza dell'impianto della sede stradale per 2.3)

(Sup. max = d imp. x 2.3) con esclusione degli impianti in aderenza all'edificio e di quelli di cui al successivi comma.

La superficie massima consentita e la minore che deriva dalla applicazione dei suddetti coefficienti.

Gli impianti collocati sulle coperture degli edifici aventi altezze superiori a mt. 12.50, ove ha sede l'attività, sono da considerarsi nei limiti previsti dalla 4° fascia. Tale superficie non deve intendersi cumulabile con altri impianti attinenti l'attività.

I fronti rivolti solo verso spazi privati di uso pubblico, verranno considerati ricadenti nella 1° fascia.

Per fronte si intende la lunghezza espressa in ml massima, della parte di immobile occupato dalla attività che espone l'insegna, in caso di attività esclusivamente svolta su area all'aperto si considera il fronte occupato dall'area, in ogni caso si considera il lato parallelo alla strada.

Art. 8

Caratteristiche

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto negli art. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono generare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada ne costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

Pertanto sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento, sono altresì vietati gli impianti con altezza massima da terra pari a ml 8.00 e minima da terra pari a ml 2.50 con esclusione degli impianti in aderenza all'edificio o realizzati sulle coperture

In tutto il territorio Comunale e vietata la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico con escussine delle preinsegne di cui all'articolo 13, e quelli di interesse pubblico di cui all'art. 2.

All'interno del centro abitato e limitatamente alle strade di tipo E ed F è ammesso, previo parere favorevole dell'ufficio viabilità, anche l'uso dei colori rosso e verde purché non costituiscano sfondo alla segnaletica stradale e non generino confusione per la loro composizione.

Sono ammessi gli impianti formati da lettere scolorate o da iscrizioni e simboli grafici riprodotti direttamente sulla struttura dell'edificio, la cui dimensione e distanza agli effetti dei precedenti art. 6 e 7 sarà conteggiata come ingombro massimo di tutto il messaggio.

Le rappresentazioni grafiche realizzate direttamente sulla facciata dell'edificio, senza alcun supporto strutturale, sono ammesse solo ed esclusivamente se rispettano le seguenti condizioni:

1. Rispettano le norme urbanistiche e in particolare il Regolamento Edilizio e sono regolarmente autorizzate.
2. Le rappresentazioni dovranno essere realizzate direttamente sulla struttura dell'immobile.
3. Se le rappresentazioni sono illuminate devono rispettare le superfici massime di cui all'articolo 7

Per gli impianti di mezzi luminosi posti all'interno dei centri abitati e solo paralleli al senso di marcia, è ammessa l'intermittenza o l'alternanza di luci e colori previo parere favorevole dell'ufficio viabilità, comunque solo per le strade di tipo F.

Nel caso in cui si evidenzino dai documenti presentati particolari condizioni di disturbo visivo agli utenti della strada o di confusione con la segnaletica stradale, è in facoltà dell'ufficio preposto all'esame della pratica di chiedere il preventivo parere dell'ufficio viabilità.

Sono vietati messaggi pubblici che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norma di legge o di regolamento.

Art. 9

Collocazione in zone speciali

Sono considerati "zone speciali" le seguenti aree:

1) Aree soggette al piano di arredo urbano (PAU) o recupero urbanistico (PRU) approvati.

2) Zone in cui sono svolte attività a cielo aperto.

Per le suddette zone valgono le seguenti prescrizioni:

1) Aree soggette a P.A.U e P.R.U. approvati

E' vietata la posa di impianti o di altri mezzi pubblicitari diversi da quelli consentiti dal piano stesso.

Nel caso in cui il P.A.U. o il P.R.U. non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati , nei limiti del presente regolamento.

Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

Art.10

Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

Le insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es. orologi, contenitori rifiuti, panchine, toponomastica, ecc.), devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale nel numero, posizionamento e dimensioni, nel rispetto dell'8° comma 8 dell'art. 51 del R.E. C.d.S.

Art. 11

Pubblicità temporanea

Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, standardi, plance e similari, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 51 del R.E. C.d.S.

La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 15 giorni prima del previsto posizionamento al Comando di Polizia Municipale - dovrà essere corredata da quando previsto dalle lettere c), d) e g) del precedente art. 4.

L'Ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Al titolare dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art. 54 R.E. C.d.S.

Art. 12

Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

L'Amministrazione Comunale può individuare nelle aree pubbliche interessate da piani di arredo, da P.R.U. o da progetti di opere pubbliche, appositi spazi ove installare mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Previo parere dell'Ufficio viabilità ed entro il centro abitato, nel rispetto delle norme del presente regolamento è consentito nell'ambito di ciascuna attività, l'installazione di un solo impianto a messaggio variabile, da computare nelle superfici prescritte rispettivamente agli art. 7 e 9. In ogni caso la dimensione massima consentita è di mq. 2,00 e l'impianto va posto in aderenza all'edificio.

La collocazione è vietata fuori dal centro abitato.

Art. 13
Preinsegne

Le preinsegne, come definite dal 2° comma dell'art. 47, e con le dimensioni stabilite dal 3° comma dell'art. 48 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada potranno essere autorizzate nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. sono ammesse solo dove il Comune non abbia già provveduto con l'arredo urbano o con altro strumento specifico;
2. sono ammesse entro una distanza di percorso inferiore ai 5 km dall'attività;
3. se posizionate su suolo pubblico non devono creare intralci alla circolazione o ai camminamenti;
4. dovranno essere posizionate su pali, zincati, di dimensioni dn 60 e/o 48, categoricamente è vietato l'installazione su strutture pubbliche, quali segnali stradali, pubblica illuminazione, ecc, sulle recinzioni pubbliche e/o private, muri di cinta, muri di sostegno manufatti per impianti tecnologici, in particolare nelle corrispondenza degli incroci.
5. Il palo della preinsegna se installato nelle pertinenze stradali non può considerarsi ad uso esclusivo e deve consentire l'installazione di più preinsegne.
6. Le preinsegne devono essere realizzate in lamiera di alluminio di 25/10 di spessore e delle dimensioni uniche di cm 125 per 25 posizionate ad una altezza minima di ml 1.50 e ml 2.10 in caso di passaggio pedonale.
7. sono ammesse solo lungo due percorsi di accesso all'attività il cui progetto dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione;
8. le domande di autorizzazione in bollo dovranno essere presentate all'Ufficio Viabilità corredate dalla seguente documentazione:

- a) planimetria generale del territorio per l'individuazione dei percorsi
- b) tavola riportante la tipologia degli impianti, dimensioni e colori
- c) planimetria dettagliata con il posizionamento di ogni singolo impianto se necessaria.
- d) fotografia 9x15 del luogo di installazione.

Art. 14

Obblighi - vigilanza - sanzioni

Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 R.E. C.d.S., è tenuto a richiedere l'eventuale rinvio dell'autorizzazione prima del 60° giorno antecedente la scadenza.

L'impianto pubblicitario senza autorizzazione in corso di validità è considerato abusivo a tutti gli effetti.

La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente regolamento è demandata al personale della P.M. ed a quello degli Uffici Tecnici Comunali (edilizia privata ufficio abusi, e LL.PP. viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nelle pertinenze della strada, e nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento, l'agente accertatore predispose il

verbale e dispone l'esecuzione degli interventi necessari da seguirsi a cura dell'ente proprietario che si rivarrà per le spese sul soggetto privato.

Il competente ufficio abusi procederà alla redazione degli atti necessari per procedere d'ufficio alla rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari abusivi, collocati su suolo privato, qualora non vi provvedano direttamente gli obblighi per l'illecito entro il termine di giorni 15 dalla notifica del provvedimento che le prevede (verbale di accertamento della violazione che contenga l'ordine di rimozione o ordinanza sindacale).

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio, compresa la demolizione di eventuali opere murarie, sono addebitate ai responsabili della violazione;

I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio, saranno a cura della P.M., sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia e di quanto eventualmente dovuto dall'interessato per imposta, soprattassa ed interessi;

I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio e/o sequestrati saranno depositati presso il magazzino comunale o altro luogo appositamente destinato;

Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di sequestro, l'interessato potrà richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento (o fidejussione) di una somma pari all'importo dovuto per rimozione e custodia maggiorato del 50%, a titolo di cauzione.

In caso di mancato ritiro del materiale sequestrato nel suddetto termine, si procederà alla riscossione coattiva del debito insoddisfatto, e l'eventuale demolizione del materiale.

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, inoltre, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dall'art. 23 comma 12 del nuovo codice della strada.

Art. 15

Norme transitorie ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.

Lo stesso si applica alle richieste pervenute dopo tale data.

Per le richieste pervenute prima di tale data, se in contrasto con il presente, si applica il Regolamento comunale sulle insegne vigente all'epoca della presentazione, fermo restando l'obbligo, allo scadere dei tre anni dall'autorizzazione, di adeguamento alle normative vigenti al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le insegne e poste sul suolo pubblico dovranno essere rimosse e/o regolarizzate, per le preinsegne poste sul suolo pubblico e/o privato dovrà provvedersi o alla loro rimozione o alla loro regolarizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. .

Fermo l'obbligo di rimozione degli impianti che insistono su suolo pubblico nel termine di giorni 15 dalla notifica del provvedimento e fatta salve le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, per gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti, sul suolo privato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà provvedersi o alla loro rimozione o alla loro regolarizzazione entro il 31/12/2001.

E' fatta salva, tuttavia, la facoltà dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco, di ordinare la rimozione di impianti e mezzi non autorizzati, anche prima di tale data, se collocati su particolari strade o zone in cui motivi di sicurezza stradale, ambientale o di interesse generale lo richiederanno.

L'installazione dell'impianto deve avvenire nel termine di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione con l'obbligo per l'intestatario di comunicare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

oo
oo